



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FILIPPI, VACCARI, BORIOLI, SONEGO, ORRÙ, PEZZOPANE, Stefano ESPOSITO, CUOMO, CALEO, CANTINI, SOLLO, RANUCCI, CARDINALI, FABBRI, MARGIOTTA, MORGONI, PUPPATO, MIRABELLI, DALLA ZUANNA e VERDUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 2016^(*)

Disposizioni per la riduzione della vulnerabilità sismica dei centri storici nelle aree ad elevato rischio sismico

^(*) Testo non rivisto dal presentatore.

ONOREVOLI SENATORI. - I drammatici fatti legati al recente sisma che ha colpito le aree di confine tra l'alto Lazio, le Marche e l'Umbria, che hanno fatto seguito ad altri eventi simili avvenuti negli scorsi anni in Abruzzo e in Emilia-Romagna, hanno reso evidente la necessità di predisporre interventi per la tutela e l'adeguamento sismico dei fabbricati nelle aree territoriali individuate a maggiore rischio sismico del Paese.

È del tutto evidente che nelle zone 1 e 2 della mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale, individuata con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, il rischio che si verifichino nuovi eventi sismici catastrofici, con la distruzione di interi abitati e la perdita di numerose vite, è molto alto.

Per fare fronte a tale emergenza appare indispensabile agire da subito per programmare, in sinergia con le regioni e i comuni, la messa in sicurezza dei fabbricati non a norma antisismica ricadenti nelle predette zone 1 e 2.

A tal fine, l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e per una durata di venti anni, finalizzato al cofinanziamento di programmi regionali appositamente predisposti per la riduzione della vulnerabilità sismica dei centri storici nelle aree ad elevato rischio sismico. Tali risorse, unitamente a quelle messe in campo da regioni ed enti locali, sono destinate esclusivamente ad interventi di adeguamento sismico dei fabbricati ricadenti nelle zone 1 e 2 della mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale individuata

con la citata ordinanza n. 3274 del 2003, ed in particolare ad interventi nei centri storici ad elevata vulnerabilità sismica nell'ambito del territorio di ciascuna regione.

L'articolo 2 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, provvedano a richiedere ai comuni ricadenti nel territorio regionale e provinciale e inseriti nel suddetto elenco, i rispettivi piani di intervento di adeguamento sismico da inserire nel programma regionale di riduzione della vulnerabilità sismica dei centri storici nelle aree ad elevato rischio sismico. Entro un anno dalla predetta richiesta, ciascun comune individuato adotta e trasmette alla regione o provincia autonoma i piani di intervento di adeguamento sismico dei centri storici, che costituiscono la variante ai rispettivi piani urbanistici vigenti. Nell'ambito del programma, le regioni individuano le priorità di intervento tenuto conto della pericolosità sismica dei centri storici dei comuni individuati, riferita all'accelerazione orizzontale massima (ag) con valori superiori o uguali a 0,15g, e degli obiettivi di riduzione del rischio sismico dei beni esposti nonché della riduzione del rischio atteso di perdita di vite umane.

L'articolo 3 disciplina i piani comunali di intervento di adeguamento sismico dei centri storici. A tal fine, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le aree del centro storico e le altre aree urbanizzate ove si rende opportuno l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla riduzione della vulnerabilità e all'adeguamento sismico dei fabbricati. Tali aree possono ricomprendere singoli immobili,

complessi edilizi o interi isolati. I piani prevedono, nell'ambito delle predette aree, gli interventi ritenuti necessari per garantire l'adeguamento sismico dei fabbricati, individuano le unità minime di intervento, le priorità e la stima dei relativi costi. I piani possono altresì prevedere, per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici territoriali del governo, ospedali, municipio, caserme, ed agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile.

L'articolo 4 definisce le modalità di ripartizione delle risorse per interventi di adeguamento sismico dei centri storici nelle aree ad

elevato rischio sismico. A tal fine, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi del CNR e della Protezione civile, con cadenza annuale a decorrere dall'anno 2017, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i fondi da destinare al cofinanziamento dei programmi regionali di cui all'articolo 2, tenuto conto della priorità individuate dalle medesime regioni e province autonome.

Infine, l'articolo 5 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Fondo per la riduzione della vulnerabilità sismica dei centri storici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo, con dotazione pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 fino all'anno 2036, destinato al cofinanziamento di programmi regionali finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica dei centri storici nelle aree ad elevato rischio sismico. Ai fini del finanziamento degli interventi le regioni utilizzano, in via prioritaria, le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti ciascuna regione.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e avvalendosi del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuati i comuni, ricadenti nelle zone 1 e 2 della mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, con centri storici ad elevata vulnerabilità sismica.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alle regioni per il cofinanziamento di programmi di intervento di adeguamento sismico dei fabbricati ubicati nei cen-

tri storici di cui al comma 2, promossi nell'ambito del territorio di ciascuna regione.

Art. 2.

(Programmi regionali di riduzione della vulnerabilità sismica dei centri storici nelle aree ad elevato rischio sismico)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a richiedere ai comuni ricadenti nel rispettivo territorio e inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, i rispettivi piani di intervento di adeguamento sismico da inserire nel programma regionale di riduzione della vulnerabilità sismica dei centri storici nelle aree ad elevato rischio sismico.

2. Entro un anno dalla richiesta di cui al comma 1, ciascun comune individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, adotta e trasmette alla regione o alla provincia autonoma il piano di intervento di adeguamento sismico dei centri storici, che costituisce la variante ai rispettivi piani urbanistici vigenti.

3. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, le regioni e le province autonome individuano le priorità di intervento, tenuto conto della pericolosità sismica dei centri storici dei comuni ricadenti nelle zone 1 e 2 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, individuate con riferimento all'accelerazione orizzontale massima (ag) con valori pari o superiori a 0,15g, e degli obiettivi di riduzione del rischio sismico dei beni esposti nonché di riduzione del rischio atteso di perdita di vite umane.

Art. 3.

(Piani comunali di intervento di adeguamento sismico dei centri storici)

1. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le aree del centro storico e le altre aree urbanizzate ove si rende opportuno l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla riduzione della vulnerabilità e all'adeguamento sismico dei fabbricati. Tali aree possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati.

2. I piani di cui al comma 1 definiscono, nell'ambito delle aree di cui al medesimo comma 1, gli interventi ritenuti necessari per garantire l'adeguamento sismico dei fabbricati, individuano le unità minime di intervento, le priorità e la stima dei relativi costi. I piani prevedono altresì, per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici territoriali del governo, ospedali, municipio, caserme, ed agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile.

Art. 4.

(Ripartizione delle risorse per interventi di adeguamento sismico dei centri storici nelle aree ad elevato rischio sismico)

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e avvalendosi del CNR e del Dipartimento della protezione civile, con cadenza annuale a decorrere dall'anno 2017, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i fondi da destinare al cofinanziamento dei programmi regionali di cui all'articolo 2, te-

nuto conto delle priorità individuate dalle medesime regioni e province autonome.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

